Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 1976

che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto

(76/806/CEE)

(GU L 285 del 16.10.1976, pag. 34)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 81/434/CEE della Commissione del 7 maggio 1981	L 167	22	24.6.1981
►**M2**	Decisione 87/206/CEE della Commissione del 12 marzo 1987	L 80	37	24.3.1987

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 1976

che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto

(76/806/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto [1], in particolare gli articoli 2, paragrafo 1 B e C, e 9,

considerando che, in base all'esperienza acquisita nelle precedenti indagini sul patrimonio di alberi da frutto, è opportuno riprendere la classificazione statistica delle caratteristiche tecniche da rilevare specificata nell'articolo 2 della direttiva 71/286/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto [2], peraltro con alcune modifiche volte ad assicurare un adattamento continuo delle statistiche alle condizioni economiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agricola,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le classi statistiche relative all'età degli alberi e alla densità di piantagione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 B e C, della direttiva del 20 luglio 1976, sono riportate nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10.
(2) GU n. L 179 del 9. 8. 1971, pag. 21.

▼**M2**

ALLEGATO

CLASSI D'ETÀ E DI DENSITÀ DI PIANTAGIONE

a) Sono previste le seguenti classi:

	Mele, pere	Pesche, albicocche	Arance, limoni e agrumi con piccoli frutti
Età degli alberi (anni)	0 — 4 5 — 9 10 — 14 15 — 24 25 anni e oltre	0 — 4 5 — 9 10 — 14 15 — 19 20 anni en oltre	0 — 4 5 — 9 10 — 14 15 — 24 25 — 39 40 anni e oltre
Densità di piantagione (alberi/ha)	Meno di 400 400 — 799 800 — 1 599 1 600 e oltre	Meno di 300 300 — 399 400 — 599 600 — 799 800 e oltre	Meno di 250 250 — 374 375 — 499 500 — 624 625 — 749 750 e oltre

b) Per i frutteti di mele e di pere ad elevata densità, gli Stati membri possono inoltre suddividere la classe d'età «15 — 24 anni» in due classi d'età:

«15 — 19 anni»

«20 — 24 anni»